

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 (della costituzione)

E' costituita una Associazione musico-culturale denominata Ballacoicinghiali, la quale è disciplinata dal presente Statuto e dalle vigenti leggi in materia.

Articolo 2 (della sede)

L'Associazione ha sede in Finale Ligure (17024) via Unità d'Italia numero 2 .

Può istituire sedi secondarie in tutto il territorio italiano, dell'Unione Europea e di qualunque altro Stato.

Articolo 3 (della durata)

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 (dello scopo)

L'Associazione non ha fini di lucro, è assolutamente apolitica e apartitica. I suoi scopi sono:

- Organizzare manifestazioni ed eventi musicali, culturali ed artistici nazionali ed internazionali, iniziative su internet e sui mezzi d'informazione.
- Promuovere la formazione e lo sviluppo artistico dei propri associati.
- Diffondere la cultura musicale ed artistica tramite l'utilizzo di tutti i mezzi di comunicazione.
- Farsi promotrice della tutela dei diritti dei propri associati nell'ambito della musica e dell'arte.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; potrà inoltre attuare forme di collaborazione con altre associazioni senza finalità di lucro.

Articolo 5 (dei fini e degli obblighi)

L'Associazione non ha fini di lucro e agirà nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. I proventi delle attività non potranno, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'Associazione può svolgere qualunque attività patrimoniale, economica e finanziaria, compresi l'acquisto e la vendita di macchinari ed altri beni mobili e immobili, nonché stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati qualora tali attività o convenzioni siano necessarie, utili od opportune per il raggiungimento dei suoi fini, fatte le riserve di Legge e in particolare quelle di cui alla Legge 02/01/1991 N. 1 dell'art. 106 del D. Lgs. 01/09/1993 N. 385. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. L'Associazione trae risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sue attività da:

- quote e contributi degli Associati;

- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, dei Ministeri, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi della cessione di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Nell'attuazione dello scopo l'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è espressamente vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate all'articolo 10, lettera a) del D. Lgs. 04/12/1997 n. 460. È altresì espressamente vietata all'Associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Gli utili e gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio della medesima dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. L'Associazione redigerà annualmente il bilancio o rendiconto. Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo e la sua uniforme disciplina, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte degli associati, i quali, se maggiori di età, avranno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 6 (delle prestazioni e donazioni)

L'Associazione può favorire lo sviluppo e le attività di altre associazioni o enti o altre persone giuridiche, sempre nel rispetto dei fini comuni, sotto forma di prestazioni di opera, contribuzioni o donazioni di qualunque tipo.

Articolo 7 (dei Soci)

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci tutti quelli che condividano gli scopi dell'Associazione. I Soci saranno suddivisi nelle seguenti distinte categorie:

- Soci Fondatori: quelli che partecipano alla costituzione dell'Associazione o comunque tutti coloro che presenteranno domanda di ammissione entro sei mesi dalla costituzione dell'Associazione;
- Soci Sostenitori: quelli che per la loro personalità, per l'assidua frequenza dell'Associazione o per avere contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'Associazione stessa e ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione;

- Soci Onorari: quelle personalità del mondo scientifico, tecnologico, culturale o artistico la cui presenza possa contribuire al raggiungimento ai fini sociali.
- Soci Collettivi: le associazioni, aziende o enti che si associano a favore dei propri elementi o membri.
- tutti gli altri Soci saranno denominati Soci Ordinari.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali tutti e soli i soci maggiorenni, in regola con il pagamento della quota annuale e la cui quota non risulti inferiore a quella stabilita per i soci ordinari nell'anno in corso. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e non godono del diritto di voto in assemblea.

Articolo 8 (dell'ammissione)

L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati e accettazione del Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda. Per la nomina dei Soci Onorari è necessaria l'unanimità del Consiglio Direttivo. Le iscrizioni decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta. Gli aspiranti soci consentiranno, in base alla legge 695/97, l'utilizzo dei dati comunicati ai soli fini associativi. Nel caso in cui la richiesta di ammissione venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Articolo 9 (delle quote, tempi e modi)

Il socio ammesso dovrà versare la quota sociale annuale entro 15 (quindici) giorni dalla data di accettazione della domanda, che verrà comunicata all'aspirante Socio tramite lettera o fax. Entro gli stessi termini i nuovi Soci devono versare una tassa di ammissione che viene determinata dal Consiglio Direttivo all'inizio di ciascun anno sociale anche in modo differenziato per le varie categorie di Soci. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.

Articolo 10 (degli organi, quantità e poteri)

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori di Conti, se nominato.
- Il collegio dei probiviri, se nominato.

Articolo 11 (del Consiglio, composizione)

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque a un massimo di undici

componenti.

Articolo 12 (del Consiglio, tempi e modi)

Il Consiglio Direttivo è eletto ogni due anni dall'Assemblea e i suoi componenti uscenti sono rieleggibili. I componenti possono essere scelti soltanto tra i Soci. Il Consiglio Direttivo designa nel proprio ambito le singole cariche compresa quella di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere ed eventualmente altre cariche. Qualora nel corso del periodo di nomina venissero a mancare per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso potrà procedere alla sostituzione dei membri mancanti per cooptazione. I componenti così eletti durano in carica fino alla scadenza dei componenti già in seno al Consiglio Direttivo. Nel caso invece in cui venissero a mancare per qualsiasi motivo la maggioranza dei componenti, il Consiglio si intenderà decaduto nella sua globalità. Il Consiglio Direttivo decaduto rimarrà comunque in carica per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 13 (del Consiglio, poteri)

Il Consiglio Direttivo ha le attribuzioni ed i compiti connessi agli scopi dell'Associazione e previsti dal presente statuto che non siano specificamente riservati all'Assemblea. Inoltre:

- a. provvede alla programmazione e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Associazione;
- b. delibera la convocazione dell'Assemblea e redige l'ordine del giorno;
- c. delibera in merito agli accoglimenti delle domande di iscrizione dell'Associazione;
- d. determina le quote associative minime per le varie categorie di Soci;
- e. redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Articolo 14 (del Consiglio, tempi e modi delle riunioni)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta uno dei suoi componenti. Salvo quanto previsto per la nomina dei Soci onorari per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei votanti. Nel caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e dovrà essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione. L'organizzazione dovrà tenere i seguenti registri: verbali delle riunioni assembleari e consiliari, libro degli associati, prima nota (entrate/uscite), inventario (patrimonio dell'associazione).

Articolo 15 (delle cariche, modalità)

Tutte le cariche ricoperte dagli aderenti all'interno dell'Associazione sono da ritenersi di tipo volontario e gratuito.

Articolo 16 (dell'Assemblea, convocazione)

L'Assemblea è convocata, sia per la prima che per la seconda convocazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, l'ora, del luogo e l'ordine del giorno, comunicato per lettera ordinaria o per fax o per posta elettronica o pubblicato su documentazione ufficiale dell'Associazione. Tale comunicazione dovrà essere effettuata almeno entro 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà decorrere almeno un'ora. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla o ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei Soci dell'Associazione con diritto di voto. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei Soci in regola con il versamento delle quote. In seconda convocazione l'Assemblea delibera qualunque sia la presenza dei Soci intervenuti. Le deliberazioni sono valide sia in prima che in seconda convocazione qualora riportino il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Sono ammesse deleghe, ma in numero non superiore a due per delegato. Non sono ammesse deleghe ai Consiglieri, ai Revisori dei Conti, ai Probiviri e ai dipendenti dell'Associazione. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 17 (delle cariche Presidente, Segretario, Tesoriere, poteri)

Il Presidente del Consiglio Direttivo, o chi lo sostituisce, è anche Presidente dell'Assemblea. Egli nomina il Segretario dell'Assemblea. Il Segretario redige il verbale della riunione dell'Assemblea sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Tesoriere cura le scritture contabili dell'Associazione e ne relaziona al Consiglio Direttivo; gestisce la cassa ottemperando alle richieste vagliate dal Consiglio Direttivo; sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio e il budget preventivo di spesa; presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio precedente e il budget di spesa per l'esercizio in corso e quello successivo.

Articolo 18 (dell'Assemblea, poteri)

L'Assemblea:

- a. approva il bilancio, chiuso al 31 dicembre di ogni anno, da presentarsi entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo;
- b. approva il budget di spesa dell'anno in corso e dell'anno successivo;
- c. nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- d. delibera sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- e. modifica le norme del presente Statuto;

f. ha facoltà di nominare un Collegio dei Revisori dei Conti;

Articolo 19 (del Collegio dei revisori, composizione)

Il Collegio di Revisori dei Conti nominato dall'Assemblea è composto da tre membri anche non Soci.

Articolo 20 (del patrimonio, composizione)

Il patrimonio associativo è formato:

- dalle quote associative annuali; è facoltà del Consiglio Direttivo richiedere agli Associati il versamento di contributi volontari straordinari;
- dei beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- da ogni altra entrata o conferimento.

Articolo 21 (della rinuncia del Socio)

Oltre che nel caso di rinuncia del socio, cesserà di far parte dell'Associazione colui che sarà espulso per motivi disciplinari o per mora.

Articolo 22 (del Consiglio, le pene disciplinari)

Il Consiglio direttivo può applicare a seconda della gravità della mancanza a ciascun membro dell'Associazione le seguenti pene disciplinari:

- a. la censura;
- b. l'espulsione

La censura consiste in una dichiarazione di biasimo. L'espulsione è applicabile nei casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare la dignità e il decoro dell'Associazione o per mora superiore a 90 giorni del pagamento della quota associativa.

Articolo 23 (del Consiglio, le pene disciplinari, modalità)

I provvedimenti disciplinari non possono essere applicabili senza che l'interessato sia stato invitato a comparire per essere sentito, dinanzi al Consiglio Direttivo con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni.

L'invito a presentarsi e il provvedimento disciplinare sono comunicati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 24 (delle controversie)

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Provisori da nominarsi dall'Assemblea anche tra non Associati, essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro voto sarà inappellabile.

Articolo 25 (dello scioglimento dell'Associazione)

All'Assemblea spetta il potere di sciogliere l'Associazione. Per la validità della deliberazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto e comunque per scopi di utilità generale, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i soci.

Articolo 26 (integrazione)

Il presente statuto può essere integrato da un "Regolamento" approvato dall'assemblea dei soci.

Articolo 27 (Codice Civile)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle vigenti leggi in materia.